

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 9 maggio 2016)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: JESSICA MARCOZZI

sulla proposta di legge n. 42

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Malaigia

presentata in data 18 marzo 2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34
“FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEI GRUPPI CONSILIARI”

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 34/1988)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), dopo le parole: "ove in Consiglio" sono inserite le seguenti: ", all'inizio di ciascuna legislatura,".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 34/1988, dopo le parole: "Ove in Consiglio" sono inserite le seguenti: ", all'inizio di ciascuna legislatura,".

3. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 34/1988 dopo le parole: "I gruppi" sono inserite le seguenti: "che, all'inizio di ciascuna legislatura, sono composti".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 34/1988)

1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 34/1988 è inserito il seguente:

"Art. 4 ter

1. Ove nel corso della legislatura si formino nuovi gruppi assembleari, o si vari la consistenza dei gruppi esistenti, agli stessi è assegnato per ciascun componente:

- a) un budget corrispondente al costo di una unità di personale in posizione economica D6 calcolata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, ove all'inizio della legislatura erano presenti solo gruppi con più consiglieri;
- b) un budget corrispondente al costo di una unità di personale in posizione economica D3 calcolata ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, più l'ulteriore quota calcolata ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ove all'inizio della legislatura erano presenti gruppi composti di un solo consigliere.

2. I budget di cui al comma 1 sono detratti in misura corrispondente da quelli dei gruppi da cui provengono i consiglieri che formano un nuovo gruppo o una componente del gruppo misto.

3. I gruppi formati di un solo consigliere che si costituiscono nel corso della legislatura ai sensi delle disposizioni del Regolamento interno, o che rimangono di tale consistenza a seguito della uscita dal gruppo di altri consiglieri, possono avvalersi del personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8 dell'articolo 4, per una spesa corrispondente all'intero budget ad essi spettante ai sensi del comma 1.

4. A seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le quote residuali

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 34/1988)

Identico

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 34/1988)

Identico

dei budget assegnati ai gruppi ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, non vengono redistribuite.”.

Art. 2 bis
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.